

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 18 DICEMBRE 2013

N. 167



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 16,00 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 1994

Cont. 262/13/SH (D.I. 27/13) - A. Cacciapaglia c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Alfredo Cacciapaglia difensore Regione cont. 231/88/Reg. - Revoca DGR. 1478/2013 e annullamento variazione n. 565 al bilancio in corso.

Pag. 41630

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 1996

Cont. 1149/95/P -Tar Puglia sez. Lecce - Antonio G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Luigi DE GIORGI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41631

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 1997

Cont. 1424/99/P -Tar Puglia sez. Lecce - Antonio G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Luigi DE GIORGI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41632

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 1998

D.D. n. 558/2011 di proroga dell'affidamento diretto di servizi informatici per l'Avvocatura ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 al RTI Dedagroup s.p.a. e Sincon s.r.l. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41634

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2003

D.G.R. n. 1222 del 2 luglio 2013 ad oggetto: “Seguito alle deliberazioni di G.R. n.479 del 15.3.2011 e n.2328 del 24.10.2011. Definizione del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale - Direttive”. Rettifica e precisazione.

Pag. 41636

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2006

Cont. 941/10/SC-CA. C.d.S.. Sig. F.P. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Rossella Chieffi.

Pag. 41637

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2007

Cont.2179/07/B-SH - Corte Suprema di Cassazione Ricorso incidentale M. I. c/ Regione Puglia e ASL LE avverso sent.n. 398/13 Corte d'Appello di Lecce - Ratifica incarico difensivo legale esterno Prof.avv.Domenico Garofalo.

Pag. 41638

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2008

Cont. 11080/02/CA. Corte d'Appello di Bari. A.P. s.r.l. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Andrea Gissi.

Pag. 41639

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2072

Cont. 1940/95/TO - Corte di Appello di Bari - Regione Puglia c/ Coop. C. del Popolo, competenze professionali Avv. Anna Rossiello, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41641

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2073

Cont. 1966/05/DL - Tar Puglia Bari - Mediterranea c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Maria Loreta Petrocelli, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41642

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2075

Cont. 227/13/FR - TAR Puglia Bari - S. N.& Figlio r.r.l. - F. S.p.a. - G. P. & Figli s.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 41644

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2076

Cont. 1216/13/FR - TAR Puglia Bari - C. C. C. S.p.a. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 41645

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2077

Cont. 1190/13/FR - TAR Puglia Lecce - C. d. C. R. d. T. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 41645

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2079

Cont.173/13/SH - Tribunale di Lecce Sez. Dist. di Maglie Atto di chiamata in causa ASL LE c/ Regione Puglia e Comune di Scorrano. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno avv. Giuseppe Rizzo.

Pag. 41646

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2080

Cont. 1222/12/SI - Tribunale di Brindisi - Regione Puglia c/ S. S.r.l. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo, legale interno.

Pag. 41647

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2082

Cont. 642/13/AL - TAR Roma - J. S.r.l. c/ Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 41648

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2083

Cont. 642/13/AL - Consiglio di Stato - J. S.r.l. c/ Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 41649

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2092

Cont. 765/13/TG - Corte Costituzionale. TRADECO srl c/ Comune di Altamura. Ricorso in via incidentale - Questione di legittimità costituzionale. Intervento in giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 25, comma 3, L. n. 87/1953 e dell'art. 4 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nomina difensore esterno. Avv. Marcello Cecchetti.

Pag. 41650

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2095

Cont. 730/13/SI. Regione Puglia c / Sig. P. A. - Controricorso incidentale. Ratifica incarico all' Avv. Giovanni D'Innella, legale esterno.

Pag. 41651

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2099

Cont. 825/13/AV - Chiamata in causa dinanzi al Giudice di Pace di Bari, da parte della Provincia di Bari, a titolo di presunta responsabilità della Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Maria Rosaria Avagliano, legale interno.

Pag. 41652

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2100

Cont. 979/13/SI - Giudice di Pace di Foggia - Regione Puglia c/ Sig.ra LM. K. Ratifica Incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Pag. 41654

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2113

Cont. n. 11317/2002/P. - TAR Puglia Bari - Comune di Fasano c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41655

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2114

Cont. n. 11320/2002/P. - TAR Puglia Bari - La Nuova Sanita' s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41656

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2115

Cont. n. 11268/2002/P.-GR. - TAR Puglia Bari - DUO SALUS s.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41657

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2116

Cont. n. 11272/2002/P.-GR. - TAR Puglia Bari - Casa di Cura Villa Serena s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41659

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2117

Cont. n. 11273/2002/P.-GR. - TAR Puglia Bari - Casa di Cura d'amore s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41660

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2118

Cont. n. 11324/2002/P. - TAR Puglia Bari - Casa di Cura de Luca S.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41662

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2119

Cont. n. 11325/2002/P. - TAR Puglia Bari - Sogemi S.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 41663

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2125

Cont. 1306/13/AL - TAR Lecce - Comune di Parabita c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 41664

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2126

Cont. 1201/13/AL - Tribunale di Bari - T. S.p.a. c/ Regione Puglia. Proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 41665

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2258

Cont. 1620/95/TO -Tar Puglia Bari - Nicola F. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Piernicola DE LEONARDIS, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41666

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2259

D.G.R. 1461/2012 Incarico consulenza per valutazione proposta transattiva di diversi contenziosi tra Regione Puglia e ASL BA, IRCCS Giovanni Paolo II, Casa di Cura Riunite in A.S. e Oncohospital s.r.l. compensi professionali avv. Francesco TANZARELLA. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41668

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2261

Cont. 552/09/GA - Trib Bari - Giuseppe L. c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Federica ROMANI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41669

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2262

Cont. 11332/02/TO - Tar Bari (RG. 1827/02) - Case di Cura Riunite s.r.l. c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. F.sco PAPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 41671

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2263

Cont. 631/13/SI. Esproprio in danno del Sig. S. F. Rettifica DGR n. 1627 del 17.09.2013 e revoca convenzione sottoscritta con il legale officiato.

Pag. 41673

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2265

Cont. 1328/10/AV - Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro - Regione Puglia c/ Sig. V. M. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Ettore Sbarra legale esterno.

Pag. 41674

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 2356

Cont. 2060/12/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n.7536/06 r.g.n.r. - n. 9080/08 Rg GIP. Tribunale di Bari - a carico di Buonamico Lucia + 33. Nomina procuratore Avv. Antonella Loffredo, difensore interno.

Pag. 41675

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 1994

Cont. 262/13/SH (D.I. 27/13) - A. Cacciapaglia c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Alfredo Cacciapaglia difensore Regione cont. 231/88/Reg. - Revoca DGR. 1478/2013 e annullamento variazione n. 565 al bilancio in corso.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. 5011 del 02/10/1989 la Giunta Regionale conferiva l'incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Alfredo Cacciapaglia per resistere nel giudizio promosso dinanzi al Tar Lecce dal dr. Bruno Valentini + 6 per l'annullamento previa sospensiva della decisione protocollo n. 21928 del 07/04/1988 del Comitato Regionale di Controllo di Lecce che annullava la deliberazione della USL LE/4 n. 138 del 09/03/1988.

(Valore della controversia: Indeterminato modesto; Settore di spesa: Enti Locali)

L'avv. Alfredo Cacciapaglia, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con nota del 05/03/2012, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per € 9.458,93 al lordo degli oneri di legge.

Con la D.G.R. 1421 del 02/08/2013, la Giunta Regionale ha riconosciuto il debito nei confronti del predetto Legale esterno, per l'importo di € 9.367,54 al lordo degli oneri e ritenute di legge, in ossequio alla deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

A seguito di ulteriori verifiche, ai fini della predisposizione della determinazione di liquidazione, si è rilevato la necessità di revocare la D.G.R. 1478 del

02/08/2013 che risulta una duplicazione del debito già riconosciuto con la D.G.R. 1421 del 02/08/2013 con contestuale rettifica delle scritture contabili per l'annullamento della variazione al bilancio in corso attuata con la predetta D.G.R. 1478 del 02/08/2013.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda alla revoca della D.G.R. 1478/2013 autorizzando l'annullamento della variazione n. 565 del bilancio 2013 connessa al riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto duplicazione del debito riconosciuto e liquidato a seguito della D.G.R. 1421 del 02/08/2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- La variazione al bilancio 2013 n. 565 autorizzata con la delibera della Giunta Regionale n. 1478 del 02/08/2013 è annullata.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di revocare la DGR 1478 del 02/08/2013 in quanto duplicato di analoga DGR 1421/2013, attinente al compenso professionale per l'attività defensionale nel Cont. 231/88/REG.R;
3. di provvedere alla rettifica delle scritture contabili, relative alla variazione di bilancio, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la revoca della deliberazione 1478/2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 1996

Cont. 1149/95/P -Tar Puglia sez. Lecce - Antonio G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Luigi DE GIORGI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1623 del 29/10/2002, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Luigi De Giorgi per resistere dinanzi al Tar Puglia sez. Lecce nel giudizio promosso dal sig. Antonio Gammaruco per il pagamento di interessi e rivalutazione su somme corrispostegli in ritardo.

(Valore della controversia: fino a € 51.645,69; Settore di spesa: Personale)

Il Tar Puglia sez. Lecce con sentenza 2745/04 del 03/05/2004 ha dichiarato improcedibile il ricorso con spese compensate.

L'avv. Luigi De Giorgi, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia,

con lettera del 22/06/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, dell'importo di € 6.280,50 compreso CAP e IVA, non percepito l'acconto.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 3.281,66 compreso CAP, IVA e ritenuta fiscale, per i motivi seguenti: gli onorari maggiorati del 15% e i diritti sono stati adeguati ai valori minimi dello scaglione fino a € 51.645,69 (valore di causa); è stata applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Luigi De Giorgi con nota del 07/12/2012 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 01/02/2013 al n. 11/L/2120.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 3.281,66 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.281,66 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luigi De Giorgi (Studio Associato), si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 3.281,66 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.281,66 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 3.281,66 relativo ai compensi professionali per

l'attività svolta dall'avv. Luigi De Giorgi (Studio Associato);

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 3.281,66 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 1997

Cont. 1424/99/P -Tar Puglia sez. Lecce - Antonio G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Luigi DE GIORGI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 816 del 24/06/1999, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Luigi De Giorgi

per resistere dinanzi al Tar Puglia sez. Lecce nel giudizio promosso dal sig. Antonio Gammaruco per l'annullamento, previa sospensione, della nota 30/1428/P del 14/01/1999 relativa al trattamento di pensione provvisorio del Medesimo.

(Valore della controversia: Indeterminato; Settore di spesa: Personale)

Con la predetta deliberazione n. 816 del 23/12/1998 è stato assunto un impegno di spesa e liquidato un acconto di € 903,80 oltre CAP e IVA.

Il Tar Puglia sez. Lecce con sentenza 1953/2000 del 06/04/2000 ha accolto il ricorso con spese compensate.

L'avv. Luigi De Giorgi, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 22/06/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, dell'importo di € 11.868,86 compreso CAP e IVA, detratto l'acconto pari a € 903,80.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 7.234,31 compreso CAP, IVA e ritenuta fiscale, per i motivi seguenti: gli onorari sono stati adeguati ai valori minimi dello scaglione fino a € 103.300,00 (Indeterminato rilevante); è stato ridotto l'importo dei diritti da € 2.639,15 a € 2.390,72 per l'errore materiale del computo nella specifica; è stata applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Luigi De Giorgi con nota del 07/12/2012 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 01/02/2013 al n. 11/L/2120.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal

riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 7.234,32 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 7.234,32 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luigi De Giorgi (Studio Associato), si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 7.234,32 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 7.234,32 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione"

zione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 7.234,32 relativo ai compensi professionali per l’attività svolta dall’avv. Luigi De Giorgi (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 7.234,32 mediante la variazione di bilancio e quant’altro descritto nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell’Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 1998

D.D. n. 558/2011 di proroga dell’affidamento diretto di servizi informatici per l’Avvocatura ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 al RTI Dedagroup s.p.a. e Sincon s.r.l. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Posizione organizzativa “AA.GG. e Amministrativi” e dal Dirigente del Settore Amministrativo dell’Avvocatura regionale e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con determinazione dell’Avvocato Coordinatore n. 558 del 23.12.2011 si disponeva, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e per le motivazioni ivi indicate, la proroga dell’affidamento alla Ditta Sincon s.r.l. di servizi informatici per l’Avvocatura per il periodo dal 24/12/2011 al 31/03/2012;

Con il medesimo atto veniva interamente impegnata la somma necessaria a fronteggiare la spesa derivante dal disposto affidamento, pari ad € 11.374,00, Iva inclusa, sul capitolo di spesa 1310 “*Spese di funzionamento e spese connesse all’attività defensionale ed alle trasferte del personale dell’Avvocatura (art. 9 L.R. 18/2006 e art. 16 DPGR 41/2008 e s.m.i.)*” del bilancio 2011, da pagarsi alla Ditta Sincon s.r.l. a cura dell’Economista Cassiere Centrale, dietro presentazione di regolare fattura e previo accredito dell’importo impegnato a cura del Servizio Ragioneria.

A causa dell’imminente scadenza dell’esercizio finanziario 2011, che - come è noto - comporta molteplici adempimenti per i servizi finanziari, da espletarsi in pochi giorni e con lo scarso personale in servizio (stante il periodo festivo), la somma impegnata con la citata determinazione del 23.12.2011 non veniva accreditata in favore dell’Economista Cassiere Centrale, che non ha conseguentemente potuto eseguire il pagamento della fattura n. 116/2012 emessa dalla ditta Sincon a conclusione del servizio oggetto di affidamento.

Al fine di provvedere al pagamento della fattura n. 116/2012, reiteratamente sollecitato dalla Ditta ed

al fine di evitare possibili aggravii di spesa derivanti dall'attivazione di iniziative giudiziarie da parte della stessa, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio atteso che la somma regolarmente impegnata con l'A.D. 558/2011 non può essere utilizzata in esercizi finanziari successivi all'anno di riferimento (anno 2011).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 11.374,00 per il pagamento della suindicata fattura ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, co. 5, della L. 27/12/2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 11.374,00 IVA inclusa, per il pagamento della fattura n. 116/2012 in favore della Ditta Sincon s.r.l., si provvede mediante variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo di € 11.374,00 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del cap. 1310 del bilancio in corso.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 11.374,00 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1310, con contestuale dichiarazione di insussistenza dell'impegno di spesa n. 3 sul Cap.1310 del bilancio 2011 assunto con la D.D. n. 558 del 23.12.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile di P.O. "AA.GG. e

Amministrativi", dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione in premessa, che qui si intende integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, pari a € 11.374,00, Iva inclusa, relativo al pagamento delle prestazioni di servizi informatici resi dalla Ditta Sincon s.r.l. in favore dell'Avvocatura regionale nel periodo 24/12/2011 - 31/03/2012;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 11.374,00 mediante la variazione di bilancio così come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta, dando atto che con la conseguente determinazione dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento si provvederà alla dichiarazione di insussistenza dell'impegno di spesa assunto con la D.D. n. 558 del 23.12.2011;
- di trasmettere, a cura dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, co.5, della L.27/12/2002, n. 289;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2003

D.G.R. n. 1222 del 2 luglio 2013 ad oggetto: "Seguito alle deliberazioni di G.R. n.479 del 15.3.2011 e n.2328 del 24.10.2011. Definizione del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale - Directive". Rettifica e precisazione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 2.7.2013, al primo punto del dispositivo, dà indirizzo "all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, determinato in € 1.000,00, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente";

per mero errore materiale, al quinto punto del dispositivo della medesima deliberazione, nella parentesi posta a conclusione del periodo, viene prevista la "compensazione delle spese del secondo grado";

lette le premesse del provvedimento citato e sentito l'avvocato Ettore Sbarra, che ha espresso parere favorevole sulla proposta degli ex dipendenti per la definizione del contenzioso in atto recepita con la D.G.R. n. 1222 cit., occorre procedere alla rettifica dell'errore materiale sopraindicato, con la precisazione che il contributo sulle spese di giudizio, pari ad € 1.000,00, oltre oneri di legge, compete per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, e che sarà corrisposto direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.;

la deliberazione n. 1222 del 2.7.2013, nella sua parte motiva e dispositiva, rimane pienamente confermata per tutto quanto non oggetto della presente rettifica e precisazione.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 N. 28 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente ritrascritte

1. di rettificare e precisare il dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 2.7.2013 come segue:
 - al primo punto del dispositivo, dopo la parola "pendente" sono aggiunte le seguenti " , anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.;"
 - al quinto punto del dispositivo le parole "con compensazione delle spese del secondo grado" sono soppresse.
2. di trasmettere il presente provvedimento agli avvocati che difendono la Regione nei giudizi pendenti con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale della Giunta Regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2006

Cont. 941/10/SC-CA. C.d.S.. Sig. F.P. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Rossella Chieffi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Vincenzo Piccolo, chiedeva l'annullamento, della deliberazione di G.R. n. 761 del 16/372010 del servizio caccia e Pesca regionale con cui si revocava la concessione di istituzione dell'a.a.t.v. denominata "Monte Alvaro" sita in agro del Comune di Rocchetta s. Antonio (FG) di ha 334.29 di cui alla DGR n. 1159/2006, per mancanza dei requisiti di cui al R.R. n. 6/2000, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o consequenziale, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza n. 738/2013 il Tar Bari ha rigettato il ricorso.

Con ricorso ritualmente notificato il sig. Francesco Piccolo, erede di Vincenzo Piccolo, ha impugnato la sentenza del Tar Bari dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al C.d.S., vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 3/10/2013, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Rossella Chieffi del Foro di Bari.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 5.180,00, oltre IVA e CAP e spese (€ 100,00), il

tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di ordinaria importanza; Settore di Spesa: Area Politiche e Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.672,38, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 6.572,38 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 100,00 per spese.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.554,00, oltre IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al C.d.S. a mezzo dell'avv. Rossella Chieffi.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2007

Cont. 2179/07/B-SH - Corte Suprema di Cassazione Ricorso incidentale M. I. c/ Regione Puglia e ASL LE avverso sent.n. 398/13 Corte d'Appello di Lecce - Ratifica incarico difensivo legale esterno Prof.avv.Domenico Garofalo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 409 c.p.c. il dott. M.I., in qualità di titolare di incarico convenzionale a tempo indeterminato come medico addetto al servizio di guardia medica, chiedeva al Giudice del Lavoro di Lecce, di dichiarare la Regione Puglia e la ASL Lecce solidalmente inadempienti rispetto all'obbligo

di procedere in favore del ricorrente all'inquadramento fuori ruolo nel primo livello dirigenziale del personale dipendente, con decorrenza dal 1994 e, per l'effetto, previo espletamento di CTU, dichiarare le stesse convenute, ciascuna per le competenze spettanti per legge, solidalmente tenute al risarcimento di tutti i danni, quantificati in €1.500.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, subiti dal ricorrente per la mancata costituzione del rapporto di lavoro dipendente, con collocazione nel I° livello dirigenziale fuori ruolo.

Il Tribunale di Lecce, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 7.4.2009, dichiarava la nullità del ricorso con riferimento alle richieste avanzate nei confronti della ASL LE e, per il resto, rigettava la domanda, compensando le spese.

Il dott. M.I. proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce ed insisteva nel prospettare la questione nell'ambito dell'inadempimento contrattuale delle P.A., presupposto per la richiesta di risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 398/2013, la Corte di Appello di Lecce accoglieva l'appello e, per l'effetto, condannava gli Enti appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 327.503,91, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal maturato al saldo, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la citata sentenza n.398/13, la Regione Puglia ha proposto ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione (R.G.9883/13 successivo al ricorso principale proposto dall'ASL LE (R.G.9883), tramite il Prof.avv. Domenico Garofalo, giusta D.G.R. n.1571/2013.

Successivamente, al ricorso principale attivato dall'ASL LE, il dott.M.I. ha proposto ricorso incidentale e, pertanto, la Regione Puglia, dovendo proporre un controricorso nell'ambito del giudizio principale per resistere al ricorso incidentale e chiedere la riunione dei giudizi, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 31.05.2013 mandato di rappresentanza e difesa al Prof. avv. Domenico Garofano, già officiato nel giudizio di primo grado, nato a Bari il 21.08.1951 ed ivi domiciliato alla via Dante Alighieri n.396 - C.F.: GRF DNC 51M21 A662A; (U.P.B. 1.3.1)

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del

22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 7.389,95 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione n.015202 di REP. sottoscritta in data 31.05.2013 dal Prof.avv. Domenico GAROFALO e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI (Valore della controversia: €. 327.503,91; Settore di spesa: Sanità);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €.7.389,95, comprensiva di IVA e CAP e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €.2.789,86 comprensiva di IVA e CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre controricorso nell'ambito del giudizio principale per resistere al ricorso incidentale attivato dal dott.M.I. dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 398/2013, a mezzo del Prof.avv. Domenico Garofalo;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2008

Cont. 11080/02/CA. Corte d'Appello di Bari. A.P. s.r.l. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Andrea Gissi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione la s.r.l. Agroalimentare Pugliese adiva il Tribunale di Bari per sentir dichiarare inefficace la determinazione dirigenziale dell'Ass.to Agricoltura n. 9 del 9.4.02, notificata in data 7.5.02, con la quale veniva disposto il recupero della

somma di € 1.106.043.750= concessa a titolo di contributo POP Puglia 94/99 Fondo Feoga Misura 4.4.2..

Con sentenza n. 3823/2012 il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Società attrice ha proposto appello avverso la suindicata sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Bari.

Con nota prot. n. 77421 del 17.09.2013 il Servizio Agricoltura ha manifestato l'opportunità di resistere nel suindicato giudizio.

Il Presidente della G.R. ravvisata, pertanto, la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 24/9/2013, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Andrea Gissi, già legale dell'Ente nel giudizio di 1° grado con esito favorevole.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 18.225,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale in data 20/9/2013, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 550.000,00; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 22.934,34, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 22.934,34 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 6.860,30, oltre IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari a mezzo dell'avv. Andrea Gissi.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2072

Cont. 1940/95/TO - Corte di Appello di Bari - Regione Puglia c/ Coop. C. del Popolo, competenze professionali Avv. Anna Rossiello, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 2194 del 18/12/2007, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Anna Rossiello per appellare dinanzi alla Corte di Appello di Bari la sentenza 2271/06 resa dal Tribunale di Bari in favore della Coop. Edilizia Casa del Popolo accogliendo la domanda della stessa intesa ad ottenere interessi e rivalutazione a seguito del mancato pagamento del contributo.

(Valore della controversia: € 54.804,90; Settore di spesa: Edilizia Residenziale Pubblica)

Con la determinazione n. 349 del 30/04/2008 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

L'avv. Anna Rossiello, dovendo cessare l'attività forense, con lettera del 18/10/2012, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali per l'attività svolta in favore della Regione Puglia fino alla predetta data presentando apposita nota specifica, dell'importo di € 6.932,82 compreso € 506,11 spese esenti, Gestione separata INPS 4% e IVA (21%), non detratto l'acconto.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 3.987,16 compreso Gestione separata INPS 4%, IVA(21%), Spese esenti € 506,11 e Ritenuta fiscale, per i seguenti motivi: gli onorari sono stati rimodulati in € 2.245,00 atteso che l'incarico è stato conferito alle condizioni dell'art. 11 L.R. 22/97 cioè ai valori minimi delle voci riferite allo scaglione pari a € 54.804,90 qual è il valore di causa, è stato detratto l'acconto di € 816,99 oltre CAP e IVA percepito giusta fattura 18/2008, è stata applicata la

riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Anna Rossiello con la nota del 14/01/2013 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 18/01/2013 al n. 11/L/1018.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 3.987,16 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.987,16 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Anna Rossiello, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.987,16 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 3.987,16 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta fino alla data del 18/10/2012 dall'avv. Anna Rossiello;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 3.987,16 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2073

Cont. 1966/05/DL - Tar Puglia Bari - Mediterraneo c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Maria Loreta Petrocelli, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1348 del 19/09/006, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Maria Loreta Petrocelli per resistere nel giudizio dinanzi al Tar Puglia Bari promosso dalla Ass. Mediterranea per l'annullamento previo sospensiva del provvedimento 423/05 di esclusione della stessa dalle graduatorie delle attività formative a persone svantaggiate (POR 2000/06) e atto n. 630/05 del dirigente del Settore Formazione Professionale.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Formazione Professionale)

Con la determinazione n. 790 del 28/11/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 1.225,49 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali, giusta fattura 1/2007.

Il Tar Puglia Bari sez. III con ordinanza n. 922/2005 ha rigettato l'istanza sospensiva e con

193/2006 ha rigettato la richiesta di accesso documentale.

Il Tar Puglia Bari sez. III pronunziandosi nel merito con sentenza n. 527/2012 del 08/03/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso compensando le spese.

L'avv. Maria Loreta Petrocelli, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 28/06/2006 rettificata in data 05/02/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, riferita sia al giudizio ordinario (fase cautelare e merito) sia al ricorso avverso il silenzio per l'accesso documentale, con gli onorari minimi maggiorati del 15% stante l'esito favorevole con spese compensate, per l'importo di € 5.469,26 compreso 77,81 spese esenti, CAP (4%) e IVA (21%), detratto l'acconto ex fattura 1/2007.

A seguito di istruttoria, la parcella é stata rideterminata in € 4.775,39 compreso CAP, IVA, Spese e Ritenuta fiscale, per i motivi seguenti: è stata applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Maria Loreta Petrocelli con la nota del 26/10/12 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 31/10/2012 al n. 11/L/20140.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve preventivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori

bilancio di € 4.775,39 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.775,39 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Maria Loreta Petrocelli, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.775,39 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 4.775,39 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Maria Loreta Petrocelli;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 4.775,39 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2075

Cont. 227/13/FR - TAR Puglia Bari - S. N. & Figlio r.r.l. - F. S.p.a. - G. P. & Figli s.r.l. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Le imprese Simeone Nicola & Figlio s.r.l., Faver s.p.a., Giovanni Putignano & Figli s.r.l., dinnanzi al

TAR Puglia Bari, hanno chiesto l'annullamento previa concessione di misure cautelari, della determinazione dell'Amministratore Unico dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. prot. n. 79565 del 18.07.2013 di aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. contro interessato dell'appalto relativo alla progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione del ripristino funzionale del ramo idrico "Schema Molisano destro - ramo settentrionale".

Il Servizio Tutela delle Acque con nota prot. n. AOO_075-0004407 del 9.10.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalle imprese Simeone Nicola & Figlio s.r.l., Faver s.p.a. e Giovanni Putignano & Figli s.r.l. dinanzi al TAR Puglia Bari per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2076

Cont. 1216/13/FR - TAR Puglia Bari - C. C. C. S.p.a. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a., dinanzi al TAR Puglia Bari, con ricorso N.R. 1336/2012 ha chiesto l'annullamento, previa concessione di idoneo provvedimento cautelare, della determinazione dell'Amministratore Unico dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. prot. n. 79565 del 18.07.2013 di aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. Intercantieri - Vittadello dell'appalto per affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione del ripristino funzionale del ramo idrico "Schema Molisano destro - ramo settentrionale".

Il Servizio Tutela delle Acque con nota prot. n. AOO_075-0004407 del 9.10.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a. dinanzi al TAR Puglia Bari per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2077

Cont. 1190/13/FR - TAR Puglia Lecce - C. d. C. R. d. T. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e

confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Consorzio del Comprensorio Riva dei Tessali ha chiesto, dinnanzi al TAR Puglia Lecce, l'annullamento della nota prot. n. 20250 del 29.08.2013 con cui il Dirigente della IV Area Tecnica del Comune di Castellaneta, nella qualità di responsabile del procedimento edilizio, ha disposto di sospendere per 60 giorni la esecutività del permesso di costruire n.69/2012.

Il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_108-0015510 del 8.10.2013 nonché il Servizio Tutela delle Acque con nota prot. n. AOO_075-0004406 del 9.10.2013 hanno escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritengono non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale poiché esclusiva competenza del Comune di Castellaneta.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Consorzio del Comprensorio Riva dei Tessali dinnanzi al TAR Puglia Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2079

Cont.173/13/SH - Tribunale di Lecce Sez. Dist. di Maglie Atto di chiamata in causa ASL LE c/ Regione Puglia e Comune di Scorrano. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno avv. Giuseppe Rizzo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione notificato in data 12.09.2012, il Comune di Scorrano citava in giudizio l'ASL di Lecce dinanzi al Tribunale di Lecce Sezione Distaccata di Maglie per il pagamento delle competenze dell'Ing. Massimo Tessitore, per la consulenza ed il supporto all'Ufficio di Direzione lavori relativa all'adeguamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Scorrano. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'ASL di Lecce e all'udienza del 9.01.2013 chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della Regione Puglia.

Con nota prot.A00_064 n.6921 del 15.02.2012 l'Ufficio Struttura Tecnica Prov.le di Lecce del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia rappresentava l'opportunità della costituzione della Regione nel giudizio sopra indicato.

Il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 15.05.2013 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Rizzo nato a Gallipoli il 5.09.1964 e domiciliato in Lecce alla via G. Parini n.27 - C.F.: RZZGPP64P05D883W; (U.P.B. 1.3.1)

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 11.514,36 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione n.015238 di REP. sottoscritta in data 15.05.2013 dall'avv. Giuseppe Rizzo e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 124.000,00; Settore di spesa: LL.PP.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 11.514,36, comprensiva di IVA e CAP e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.454,31 comprensiva di IVA e CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in oggetto, a mezzo dell'avv. Giuseppe Rizzo;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2080

Cont. 1222/12/SI - Tribunale di Brindisi - Regione Puglia c/ S. S.r.l. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Giudice di pace di San Vito dei Normanni con sentenza n. 264/2012 ha accolto l'opposizione della Society S.r.l. avverso ingiunzione fiscale dell'Ufficio del Contenzioso di Brindisi in tema di attività turistica.

L'Ufficio di Brindisi ha chiesto all'Avvocatura della Regione Puglia di procedere all'appello della suindicata sentenza.

Il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 24.09.2012 ha conferito all'Avv. Giovanni Sivo di procedere all'appello.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura delle Regione Puglia;

(Valore della controversia: Euro 532,00 - Settore di spesa: Servizio Contenzioso Amministrativo)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. EI.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente.

- Di ratificare l'operato del presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di appellare la sentenza del giudice di Pace di San Vito dei Normanni.

- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2082

Cont. 642/13/AL - TAR Roma - J. S.r.l. c/ Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Roma notificato il 7.5.2012, J. s.r.l. ha chiesto l'annullamento delle Deliberazioni del Co.Re.Com. Puglia n. 7 e 8 del 4.4.2012 di approvazione delle graduatorie per la concessione dei contributi alle emittenti locali per gli anni 2009 e 2010;

il Co.Re.Com. Puglia ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 17.5.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Lazio sede di Roma a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia;

Valore della causa: indeterminabile di rilevante interesse;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio sede di Roma, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2083

Cont. 642/13/AL - Consiglio di Stato - J. S.r.l. c/ Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al Consiglio di Stato notificato l'8.7.2013, J. s.r.l. ha chiesto l'annullamento della sentenza del TAR Lazio sede di Roma n. 111/2013 con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla medesima società;

il Co.Re.Com. Puglia ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 19.7.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia;

Valore della causa: indeterminabile di rilevante interesse;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi

professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2092

Cont. 765/13/TG - Corte Costituzionale. TRADECO srl c/ Comune di Altamura. Ricorso in via incidentale - Questione di legittimità costituzionale. Intervento in giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 25, comma 3, L. n. 87/1953 e dell'art. 4 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nomina difensore esterno. Avv. Marcello Cecchetti.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

la società Tradeco srl ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. dist. di Altamura (R.G. n. 690/2006), il Comune di Altamura al fine di accertare di nulla dovere nei confronti dell'Ente, a titolo di contributo socio ambientale di cui all'art. 10 L.R. n. 17/93, come modificato dalla L.R. n. 13/96;

nel corso del giudizio parte attrice ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 10, commi 2 e 3, L.R. n. 17/93 come modificato dalla L.R. n. 13/96, in relazione agli artt. 23 e 119 Cost. (nella formulazione ante modifica appor-

tata dalla Legge costituzionale n. 3/2001), ed in particolare perché eccedente l'ambito della potestà impositiva attribuita alle Regioni a Statuto Ordinario;

con ordinanza del 24.5.2013 il Giudice Monocratico ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e, per l'effetto, ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale (iscritta al n. 235 del reg. ord. 2013) e ordinato la notifica del provvedimento al Presidente della Giunta Regionale;

la norma oggetto di questione di legittimità costituzionale prevede che *"tra i costi di gestione occorrerà tener conto dei costi socio-ambientali connessi con la gestione dell'impianto. Detti costi determinati sulla base delle quantità di rifiuti conferiti, confluiranno in un apposito fondo del Comune sede di impianto (omissis) l'incidenza del costo non potrà superare £ 2 per ogni chilogrammo di rifiuti conferito"*. Il Giudice a quo ha ritenuto che l'istituzione del detto contributo con una legge regionale, contrasti con gli artt. 119 e 117 Cost.;

la Regione Puglia non è parte nel giudizio *a quo*, pertanto, in considerazione del particolare interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, si ravvisa necessario spiegare intervento nel giudizio *ad quem* ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 4 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

si ravvisa, altresì, opportuno conferire l'incarico difensivo all'Avv. Marcello Cecchetti;

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Ambiente)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- La spesa complessiva di € 7.612,80, comprensiva di Iva e CPA, (oltre le eventuali spese vive adeguatamente documentate), sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di € 2.283,87, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di spiegare intervento ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 4 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel procedimento specificato in epigrafe, nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Marcello Cecchetti, del foro di Roma, avvocato esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2095

Cont. 730/13/SI. Regione Puglia c / Sig. P. A. - Controricorso incidentale. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni D'Innella, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e

confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Porfido Andrea ha fatto ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 66/6/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, favorevole all'Amministrazione e relativa a tributi riguardanti rifiuti solidi.

Il Presidente della Regione Puglia, ritenuto opportuno e necessario resistere con controricorso incidentale volto alla difesa dei diritti regionali, con proprio provvedimento urgente del 28.05.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giovanni D'Innella.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 41.109,12 comprensivo di IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'Avv. Giovanni D'Innella e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Valore della Controversia: Euro 2.528.763,08 Settore di spesa: Contenzioso Amministrativo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 41.109,12 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- Euro 41.109,12, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 12.332,74, IVA e CAP inclusi.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata.

- Di ratificare l'incarico di presentare controricorso incidentale nel giudizio indicato in narrativa all'Avv. Giovanni D'Innella, legale esterno.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2099

Cont. 825/13/AV - Chiamata in causa dinanzi al Giudice di Pace di Bari, da parte della Provincia di Bari, a titolo di presunta responsabilità della Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Maria Rosaria Avagliano, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e

confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 11.06.2013 veniva notificato alla Regione Puglia atto di chiamata in causa, da parte della Provincia di Bari, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, al fine di far dichiarare la responsabilità dell'Amministrazione per i danni che sarebbero stati arrecati all'autoveicolo BMW 320 Touring tg. DP 977 NY, di proprietà dell'attore Conticchio Tobia, dall'impatto con un cinghiale sulla S.P. 89.

I danni richiesti dal Conticchio con l'atto introduttivo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale ammonterebbero ad Euro 4.320,00.

Il presupposto della chiamata in causa è infondato poiché, al contrario di quanto presunto dalla Difesa della Provincia di Bari, la fauna selvatica è di proprietà dello Stato, così come stabilito dalla Legislazione Nazionale, e l'Art. 1 della Legge n. 152/1992 prescrive, infatti, che la stessa costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla predetta legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie, per cui appare infondata la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Regione Puglia.

D'altra parte, anche la Corte di Cassazione ha stabilito che la Fauna selvatica appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato (Legge 27.12.1977 n. 968), ed ha fissato il principio secondo cui il danno dalla stessa causato non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., essendo tale norma inapplicabile poiché lo "lo stato di libertà (della fauna selvatica) è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente Pubblico" (Cass. n. 24895/05; Cass. n. 7080/06; Cass. n. 10008/03; Cass. n. 1638/00; ecc.).

Sulla base di quanto esposto in citazione non è possibile individuare un comportamento colposo della Regione Puglia, a titolo di responsabilità extracontrattuale, riferibile alla fauna selvatica, in consi-

derazione del suo stato di assoluta libertà, né il richiamo all'art. 2043 c.c. consente di attribuire alla Regione una responsabilità oggettiva anche perché le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna, ivi compresa la vigilanza, il controllo delle attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano alle Provincie territorialmente competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche in strutture tecnico-faunistiche (Legge Regionale n. 27/1998; Legge n. 142/1990).

E' necessario pertanto costituirsi nel giudizio così instaurato per dedurre e far valere la completa estraneità dell'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità.

Conseguentemente, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento adottato in via d'urgenza, in data 06.09.2013, ha conferito mandato difensivo all'Avv. Maria Rosaria Avagliano per la rappresentanza e per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, e quindi per costituirsi nel giudizio civile instaurato da Conticchio Tobia dinanzi all'Ufficio del giudice di Pace di Bari nel quale è stata chiamata in causa dalla Provincia di Bari (Codice U.P.B. 1.3.1.).

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla Legge R.P. 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di promuovere il giudizio di cui trattasi.

(Valore della controversia: Euro 4.320,00 - Settore di spesa: Servizio Caccia e Pesca.)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente.
- Di ratificare l'operato del presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi, promosso da Conticchio Tobia dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Bari contro la Provincia di Bari, in cui la Regione Puglia è stata chiamata in causa, a mezzo dell'Avv. Maria Rosaria Avagliano dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2100

Cont. 979/13/SI - Giudice di Pace di Foggia - Regione Puglia c/ Sig.ra LM. K. Ratifica Incarico all'Avv. Giovanni Sivo - legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Sig.ra Lo Muzio Katia ha citato, dinnanzi al Giudice di Pace di Foggia, la Regione Puglia per accertare e dichiarare che le somme pretese dalla Regione Puglia, tramite Equitalia S.p.a., riguardanti tasse automobilistiche, non sono dovute per intervenuta prescrizione quinquennale estintiva.

Il Presidente della G. R. con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 24.10.2013, ha conferito all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale l'incarico di difendere l'Amministrazione regionale nel giudizio in oggetto..

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura delle Regione Puglia;

(Valore della controversia: Euro 4.223,12 - Settore di spesa: Servizio Finanze)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. EI.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente.
- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2113

Cont. n. 11317/2002/P. - TAR Puglia Bari - Comune di Fasano c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2112 del 23.12.2002 la G.R. conferiva incarico agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio proposto dal Comune di Fasano;

la controversia si concludeva con sentenza n. 2904/03 con la quale il Tribunale adito ha rigettato il ricorso attoreo compensando le spese di giudizio, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 13.07.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 5.762,10;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 5.924,03 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 5.924,03, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 5.924,03, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.924,03 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 "*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori*" 3 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.924,03, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.924,03 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2114

Cont. n. 11320/2002/P. - TAR Puglia Bari - La Nuova Sanita' s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 26/11/2002, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro La Nuova Sanità s.r.l., avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera" e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

il giudizio si concludeva con sentenza n. 1081/03 del Tribunale adito che dichiarava improcedibile il ricorso attoreo e, per l'effetto compensava le spese processuali fra le parti costituite, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.01.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.274,47;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 4,003,34 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 4,003,34, demandando all'Avv. Coor-

dinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4,003,34, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4,003,34 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 "*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori*" del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4,003,34, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4,003,34 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2115

Cont. n. 11268/2002/P.-GR. - TAR Puglia Bari - DUO SALUS s.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali"

e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 26/11/2002, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro Duo Salus s.r.l., avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera" e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

il giudizio si concludeva con sentenza n. 1071/03 del Tribunale adito che dichiarava improcedibile il ricorso attoreo e, per l'effetto compensava le spese processuali fra le parti costituite, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.01.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.274,47;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 4,003,34 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 4,003,34, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4,003,34, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4,003,34 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corri-

spondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 "*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori*" del bilancio regionale;

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4,003,34, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4,003,34 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei

Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2116

Cont. n. 11272/2002/P.-GR. - TAR Puglia Bari - Casa di Cura Villa Serena s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 26/11/2002, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro Casa di Cura Villa Serena s.r.l., avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera" e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

il giudizio si concludeva con sentenza n. 1076/03 del Tribunale adito che dichiarava improcedibile il ricorso attoreo e, per l'effetto compensava le spese processuali fra le parti costituite, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.01.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.274,47;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 4,003,34 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 4,003,34, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4,003,34, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4,003,34 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 "*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori*" del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4,003,34, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4,003,34 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2117

Cont. n. 11273/2002/P.-GR. - TAR Puglia Bari - Casa di Cura d'amore s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 26/11/2002, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro Casa di Cura D'Amore s.r.l., avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera" e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

il giudizio si concludeva con sentenza n. 1077/03 del Tribunale adito che dichiarava improcedibile il ricorso attoreo e, per l'effetto compensava le spese processuali fra le parti costituite, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.01.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.274,47;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 4,003,34 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla varia-

zione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 4,003,34, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4,003,34, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4,003,34 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 "*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori*" del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4,003,34, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4,003,34 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2118

Cont. n. 11324/2002/P. - TAR Puglia Bari - Casa di Cura de Luca S.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio contro Casa di Cura DE LUCA s.r.l., avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera" e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;

il giudizio si concludeva con sentenza n. 1078/03 del Tribunale adito che dichiarava improcedibile il ricorso attoreo e, per l'effetto compensava le spese processuali fra le parti costituite, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.01.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 3.971,72;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 3.997,05 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio., nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.997,05, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.997,05, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.997,05 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori" del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.997,05, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.997,05 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;

3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2119

Cont. n. 11325/2002/P. - TAR Puglia Bari - Sogemi S.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR

Puglia Bari nel giudizio contro la SOGEMI s.r.l., avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera" e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;

il giudizio si concludeva con sentenza n. 1070/03 del Tribunale adito che dichiarava improcedibile il ricorso attoreo e, per l'effetto compensava le spese processuali fra le parti costituite, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 26.01.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 3.97 L72;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora, pari alla somma complessiva di € 3.997,05 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.997,05, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.997,05, ed alla connessa variazione del bilancio 2013;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.997,05 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori" del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.997,05, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.997,05 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Luciano Ancora;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 46/2012;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2125

Cont. 1306/13/AL - TAR Lecce - Comune di Parabita c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 17.10.2013, il Comune di Parabita ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e pronuncia di decreto cautelare, della determinazione dirigenziale n. 71 del 14.10.2013 avente ad oggetto "*Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", DGR n. 1697 del 03/09/2013 - Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali*", nella parte in cui ha escluso il comune di Parabita, e la D.G.R. n. 1007 del 3.9.2013;

il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontro tenutosi in data 22.10.2013 e relazione inviata in data 24.10.2013 prot. 6796, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 24.10.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Lecce a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola, Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio illustrato in premessa dinanzi al TAR Lecce, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2126

Cont. 1201/13/AL - Tribunale di Bari - T. S.p.a. c/ Regione Puglia. Proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento monitorio del Tribunale di Bari - sez. distaccata di Rutigliano notificati in data 25.9.2013 ad istanza di T. s.p.a., è stato ingiunto alla Regione Puglia il pagamento della somma di €. 36.000,00 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese della procedura;

il Servizio Comunicazione Istituzionale, con nota del 7.10.2013 prot. 2739, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 15.10.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di proporre opposizione a decreto ingiuntivo di cui in premessa dinanzi al Tribunale di Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Comunicazione Istituzionale;

Valore della causa: €. 40.000;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre opposizione a decreto ingiuntivo illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2258

Cont. 1620/95/TO -Tar Puglia Bari - Nicola F. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Piernicola DE LEONARDIS, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 10501 del 30/12/1997, la Regione Puglia ha conferito mandato al prof. avv. Piernicola De Leonardis per resistere nel giudizio dinanzi al Tar Puglia Bari promosso dal sig. Nicola Fuzio per l'annullamento della D.G.R. 2951 del 26/06/1995 relativa all'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Andria.

(Valore della controversia: Indeterminato rilevante; Settore di spesa: Urbanistica)

Con la predetta deliberazione n. 10501 del 30/12/1997 è stato assunto un impegno di spesa per

€ 2.582,29 e liquidato un acconto di € 1.291,14 oltre CAP e IVA con una disponibilità residua pari ad € 1.015,10 soggetta alla prescrizione con il consuntivo 2012.

Il Tar Puglia Bari con sentenza 284/1998 del 30/04/1998 ha accolto il ricorso con condanna dell'Ente alle spese.

Il prof. avv. Piernicola De Leonardis, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 13/12/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, dell'importo di € 19.311,08 compreso CAP 2% e IVA 20%, detratto l'acconto percepito ex fattura 3/1998.

A seguito di istruttoria, la parcella é stata rideterminata in € 8.371,65 compreso CAP, IVA 22% e ritenuta fiscale, per i motivi seguenti: gli onorari sono stati adeguati ai valori minimi dello scaglione fino a € 103.300,00 (Indeterminato rilevante).

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 8.371,65 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 8.371,65 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luigi De Giorgi (Studio Associato), si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 8.371,65 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 8.371,65 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 8.371,65 relativo ai compensi professionali per

l'attività svolta dal prof. avv. Piernicola De Leonardis (Studio Associato);

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 8.371,65 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2259

D.G.R. 1461/2012 Incarico consulenza per valutazione proposta transattiva di diversi contenziosi tra Regione Puglia e ASL BA, IRCCS Giovanni Paolo II, Casa di Cura Riunite in A.S. e Oncohospital s.r.l. compensi professionali avv. Francesco TANZARELLA. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1461 del 17/07/2012 la Regione Puglia ha conferito l'incarico all'avv. Francesco Tanzarella di valutare la proposta di transazione per definire diversi contenziosi sorti tra la Regione Puglia e Asl Bari, IRCCS Giovanni Paolo II, Casa di Cura Riunite in A.S. e Soc. r. l. Oncohospital.

(Valore della controversia: oltre € 64.000.000,00 - Settore di spesa: Avvocatura Regionale)

Con la deliberazione suddetta si conveniva di fissare in € 40.000,00 compresi gli oneri di legge il compenso professionale da erogare al Professionista incaricato demandando all'Avvocatura l'onere di provvedere all'assunzione dell'impegno della spesa.

Considerato che per mero disguido non è stato attivato alcun impegno di spesa nel corso del competente esercizio finanziario.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 40.000,00 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 40.000,00 relativa al compenso dovuto per l'attività professionale svolta dall'avv. Francesco Tanzarella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 40.000,00 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi previo esecutività del presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 40.000,00 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'avv. Francesco Tanzarella;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 40.000,00 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2261

Cont. 552/09/GA - Trib Bari - Giuseppe L. c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Federica ROMANI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1314 del 28/07/2009, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Federica Romani per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari promosso dalla sig. Giuseppe

Lacatena per la disapplicazione del decreto del Presidente Giunta Regionale n. 99 del 03/02/2009 relativo alla nomina del direttore dell'ADISU Puglia.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Diritto allo Studio)

Con la determinazione n. 921 del 06/10/2009 si è provveduto a impegnare la spesa presunta di € 2.386,34 e liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali con un residuo passivo di € 1.386,34 soggetto alla perenzione amministrativa ex L.R. 28/01.

Il Tribunale di Bari con ordinanza del 29/06/2009 ha rigettato il ricorso d'urgenza.

L'avv. Federica Romani, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 10/09/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, dell'importo di € 2.831,40 CAP 4% e IVA (21%), con i diritti espressi nei valori massimi dello scaglione indeterminabile e gli onorari ex DM 127/04 maggiorati del 30%, detratto l'acconto percepito.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 2.192,97 compreso CAP 4%, IVA(22%) e Ritenuta fiscale, per i seguenti motivi: gli onorari sono stati rimodulati in € 1.296,05 per la maggiorazione del 15% e non già il 30% atteso che il 30% compete per i giudizi con esito favorevole e la ripetizione delle spese, i diritti per € 954,00 sono stati rettificati nel valore minimo dello scaglione indeterminabile, è stata adeguata l'aliquota IVA al 22%.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali

incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 806,63 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.192,97 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Federica Romani, si provvede mediante variazione al bilancio in termini di competenza e di cassa, per € 806,63 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312 e con successiva iscrizione del residuo passivo perento cui la determinazione 921/2009.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.192,97 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 806,63 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Federica Romani;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.192,97 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2262

Cont. 11332/02/TO - Tar Bari (RG. 1827/02) - Case di Cura Riunite s.r.l. c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. F.sco PAPA-RELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 375 del 01/04/2003, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Francesco Paparella per resistere nel giudizio dinanzi al Tar Puglia promosso dal S.r.l. Case di Cura Riunite per l'annullamento della determinazione 322 del 30/07/2002 ad oggetto revoca attività sanitaria esercitata c/o Casa di Cura Santa Caterina.

(Valore della controversia: Indeterminabile rilevante; Settore di spesa: Sanità)

Con la determinazione 518 del 27/06/2003 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tar Puglia Bari sez. I con ordinanza 571/2003 del 23/07/2003 ha respinto l'istanza di sospensione e con decreto n. 175/11 del 12/04/2011 ha dichiarato perento il ricorso compensando le spese.

L'avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 30/05/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica dell'importo di € 5.962,38 compreso CAP 4% e IVA 20%, spese esenti per 14,05 e detratto l'acconto percepito.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 6.061,52 compreso CAP, IVA, € 14,05 per spese, per i seguenti motivi: è stata adeguata l'aliquota IVA al 22%.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento

dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 6.061,52 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 6.061,52 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 6.061,52 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 6.061,52 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dal prof. avv. Francesco Paparella;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 6.061,52 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2263

Cont. 631/13/SI. Esproprio in danno del Sig. S. F. Rettifica DGR n. 1627 del 17.09.2013 e revoca convenzione sottoscritta con il legale officiato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con DGR n. 1627 del 17.09.2013, la Giunta Regionale incaricava l'Avv. Renato Grelle di procedere ad esproprio immobiliare in danno del Sig. Spina Francesco per recuperare il credito di Euro 108.678,35 derivante da sanzione per svellimento alberi di ulivo.

L'avvocato incaricato ha comunicato all'Avvocatura che sugli immobili individuati dal Servizio Contenzioso Amministrativo ed oggetto dell'esproprio, sussistono attualmente numerose formalità ipotecarie che rendono oltremodo aleatorio il realizzo del credito regionale.

E' necessario procedere, pertanto, ad altre forme di esproprio in danno del debitore, non escluso il pignoramento dei frutti pendenti ex art. 513 c.p.c. e seguenti, confermando nell'incarico l'Avv. Renato Grelle del Foro di Bari.

Occorre, pertanto, revocare la convenzione relativa alla D.G.R. n. 1627/2013 sottoscritta con l'Avv. Renato Grelle, sostituendola con un nuovo contratto, anche perché occorre rettificare il compenso pattuito con l'Avvocato Grelle per il nuovo incarico.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con

DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 2.365,26 comprensivo di IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta nuova convenzione sottoscritta dall'Avv. Renato Grelle e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Valore della Controversia: Euro 108.687,35 - Settore di spesa: Contenzioso Amministrativo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/2001 E S.M.I.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.365,26, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso, previa cancellazione della previsione di spesa di cui alla D.G.R. n. 1627/2013.

Euro 2.236,26, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; Euro 129,00 per contributo unificato e marca da bollo.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 888,16, IVA e CAP inclusi; oltre Euro 129,00 per contributo unificato e marca da bollo.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dell'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportata.
- Di revocare la vecchia convenzione sottoscritta con l'Avv. Renato Grelle che viene sostituita con la nuova convenzione conforme con l'incarico integrato, così come in narrativa indicato.
- Di rettificare la D.G.R. n. 1627 del 17.09.2013 integrando la possibilità di esproprio anche con le ipotesi di cui agli art. 513 c.p.c. e seguenti.
- Di confermare nell'incarico di recuperare il credito regionale in danno del Sig. Spina Francesco l'Avv. Renato Grelle, legale esterno.
- Di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno della spesa nonché la liquidazione ed il pagamento dell'acconto (comprensivo di spese) autorizzato con il presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2265

Cont. 1328/10/AV - Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro - Regione Puglia c/ Sig. V. M. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Ettore Sbarra legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in cancelleria il 02.07.2010 e notificato il 02.09.2010, l'Avv. Vito Montanaro chiedeva che il Tribunale di

Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse la Regione Puglia al pagamento in suo favore della somma di Euro 29.816,78, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a far data dal 25.01.1990, a titolo di competenze maturate per lo svolgimento di attività professionale forense effettuata al di fuori del debito di ufficio connesso al rapporto di pubblico impiego.

Con sentenza n. 6944/2013 il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro accoglieva il ricorso dell'Avv. Vito Montanaro condannando la Regione Puglia al pagamento della suddetta somma richiesta.

Esaminato il contenuto e la motivazione della sentenza de qua il Presidente della G.R., ritenuto necessario proporre appello dinnanzi alla Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro - avverso la suddetta sentenza, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito l'incarico in data 16.07.2013 all'Avv. Ettore Sbarra, legale esterno.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dalla deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con D.G.R. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 1.754,00 comprensivo di IVA e CAP oltre contributo unificato pari ad Euro 337,50, per un totale di Euro 2.091,50; il tutto concordato con il professionista officiato, giusto conferimento incarico prot. n. 13406 del 18.07.2013.

(Valore della controversia: Euro 29.816,78 - Serv. Personale ed Organizzazione)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E. s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.091,50, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- Euro 1.754,00, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- contributo unificato pari ad Euro 337,50;

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 613,00 comprensivo di IVA e CAP, oltre il contributo unificato pari ad Euro 337,50.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con

determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportata.
- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta regionale, conferendo incarico all'Avv. Ettore Sbarra, legale esterno;
- Di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno della spesa nonché la liquidazione ed il pagamento dell'acconto autorizzato con il presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 2356

Cont. 2060/12/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n.7536/06 r.g.n.r. - n. 9080/08 Rg GIP. Tribunale di Bari - a carico di Buonamico Lucia + 33. Nomina procuratore Avv. Antonella Loffredo, difensore interno.

Il Vice Presidente, dà atto che il Presidente della Giunta Regionale è in data odierna è assente dalla sede dell'Ente per ragioni di carattere istituzionale, e pertanto Il Vice Presidente, assumendone le funzioni, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto, in base al quale "Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi"

Il Vice Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

In data 5.07.2013 il Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio nei procedimenti penali n. 7536/06 r.g.n.r. e n. 9080/08 R.G. G.I.P.. gli imputati:

1. BUONAMICO Lucia (nata a Bari il 4 marzo 1949);
2. RITELLA Francesco (nato a Putignano il 5 agosto 1973);
3. LOPARCO Leonardo (nato a Bari il 9 giugno 1945);
4. COLONNA Angelo Rocco (nato a Putignano il 9 febbraio 1968);
5. CUPERTINO Giuseppe (nato a Gioia del Colle il 20 giugno 1967);
6. DE GIORGI Salvatore (nato a Castrignano del Capo il 26 febbraio 1950);
7. DE GIORGI Maria Stella (nata a Bari il 24 agosto 1979);
8. DE PASCALE Silvio (nato a Troia il 14 ottobre 1950);
9. DI TARANTO Zaccaria Aurelio (nato a Deliceto il 2 febbraio 1952);
10. FACCIOLI Pasquale (nato a Padova il 23 aprile 1953);

11. MANCINO Antonio (nato a Sammichele di Bari il 27 gennaio 1962);
12. MASSARO Domenico (nato ad Andria il 11 febbraio 1956);
13. MATERA Riccardo (nato ad Andria il 24 dicembre 1959);
14. MURRO Matteo (nato a Conversano il 1° gennaio 1949);
15. MY Domenico (nato a Martano il 15 gennaio 1952);
16. MY Giovanni (nato a Maglie il 21 luglio 1977);
17. PELLEGRINO Piernicola (nato a Bari il 29 marzo 1950);
18. POLLICE Francesco (nato ad Andria il 20 dicembre 1954);
19. SANTAMATO Michele (nato a Bari il 19 aprile 1974);
20. VINCENZI Paolo (nato a Mantova il 7 novembre 1962);
21. PALLOTTA Graziano Antonio (nato ad Altamura il 31 marzo 1966);
22. FANELLI Gioacchino (nato a Mottola il 18 giugno 1970);
23. COLAIANNI Giovanni (nato a Bari il 25 giugno 1960);
24. CAPIELLO Mario (nato a Conversano il 14 giugno 1946);
25. IMPEDOVO Giuseppe (nato a Putignano il 24 agosto 1951);
26. NARDONE Giovanni (nato a Putignano il 9 luglio 1945);
27. CARRIERI Giuseppe (nato a Conversano il 10 gennaio 1970);
28. LONGO Francesco (nato a Putignano il 10 gennaio 1970);
29. RIGNANESE Libero (nato a Manfredonia il 14 luglio 1944);
30. LOFANO Bartolomeo (nato a Conversano il 18 giugno 1953);
31. D'ALESSANDRO Giovanni (nato a Conversano il 12 marzo 1942);
32. TELESFORO Paolo Giulio (nato a Foggia il 2 agosto 1949);
33. MORRA Giovanna Angela (nata a Foggia l' 11 aprile 1955);

fissando l'udienza per il giorno 9 dicembre 2013 innanzi al Tribunale di Bari 1^a sezione penale, in composizione collegiale.

Il rinvio a giudizio, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 25 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti degli imputati riguarda varie ipotesi di reato, tutte contro la Pubblica Amministrazione, che vanno dalla falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici e da falsità commessa dai privati, dalla truffa, alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, alla estorsione, ecc. reati questi perpetrati ai danni dell'Ente Regione, deviando le finalità pubbliche e arrecando danni per l'amministrazione sia patrimoniali che non patrimoniali.

La Regione Puglia, essendo stata esclusa nella fase preliminare, ha facoltà di riproporre la costituzione di parte civile in detta udienza, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla Regione

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale autorizzi la costituzione di parte civile nei giudizio succitato e di conferire all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato Antonella Loffredo, dell'Avvocatura regionale

Si propone, altresì, di dare espressamente atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 4, comma 2 dello Statuto Regionale, con conseguente legittimazione del Vice Presidente a sottoscrivere i data odierna la procura *ad litem* conseguente alla presente deliberazione.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18, istitutiva dell'Avvocatura regionale

(Valore della controversia: straordinaria importanza Servizio di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale, secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

- Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del VicePresidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione di parte civile del suddetto procedimento penale a mezzo del difensore avv. Antonella Loffredo nei confronti degli imputati 1. BUONAMICO Lucia (nata a Bari il 4 marzo 1949) RITELLA Francesco (nato a Putignano il 5 agosto 1973) LOPARCO Leonardo (nato a Bari il 9 giugno 1945); - COLONNA Angelo Rocco (nato a Putignano il 9 febbraio 1968) - CUPERTINO Giuseppe (nato a Gioia del Colle il 20 giugno 1967) DE GIORGI Salvatore (nato a Castrignano del Capo il 26 febbraio 1950) DE GIORGI Maria Stella (nata a Bari il 24 agosto 1979) DE PASCALE Silvio (nato a Troia il 14 ottobre 1950) - DI TARANTO Zaccaria Aurelio (nato a Deliceto il 2 febbraio 1952) FACCIOLI Pasquale (nato a Padova il 23 aprile 1953) MANCINO Antonio (nato a Sammichele di Bari il 27 gennaio 1962) MASSARO Domenico (nato ad Andria il 11 febbraio 1956) - MATERA Riccardo (nato ad Andria il 24 dicembre 1959) - MURRO Matteo (nato a Conversano il 1° gennaio 1949) MY Domenico (nato a Martano il 15 gennaio 1952) - MY Giovanni (nato a Maglie il 21

luglio 1977) - PELLEGRINO Piernicola (nato a Bari il 29 marzo 1950) POLLICE Francesco (nato ad Andria il 20 dicembre 1954) SANTAMATO Michele (nato a Bari il 19 aprile 1974) VINCENZI Paolo (nato a Mantova il 7 novembre 1962) PALLOTTA Graziano Antonio (nato ad Altamura il 31 marzo 1966) FANELLI Gioacchino (nato a Motola il 18 giugno 1970) COLAIANNI Giovanni (nato a Bari il 25 giugno 1960) CAPPIELLO Mario (nato a Conversano il 14 giugno 1946) IMPEDOVO Giuseppe (nato a Putignano il 24 agosto 1951) NARDONE Giovanni (nato a Putignano il 9 luglio 1945) CARRIERI Giuseppe (nato a Conversano il 10 gennaio 1970) LONGO Francesco (nato a Putignano il 10 gennaio 1970) RIGNANESE Libero (nato a Manfredonia il 14 luglio 1944) LOFANO Bartolomeo (nato a Conversano il 18 giugno 1953) D'ALESSANDRO Giovanni (nato a Conversano il 12 marzo 1942) TELESFORO Paolo Giulio (nato a Foggia il 2 agosto 1949) MORRA Giovanna Angela (nata a Foggia l'11 aprile 1955);

- di conferire la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Antonella Loffredo;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- di dare atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che eventualmente saranno corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**